

Prot 1488

DEC 02 2022



**COMUNE DI  
CORENO AUSONIO (FR)**

*Medaglia d'argento al merito civile*  
Piazza Umberto I n° 1  
Tel: 0776996024; Fax 0776996358

**ORDINANZA N° 9 del 02.03.2022**

**OGGETTO: PREVENZIONE DEGLI EFFETTI DEL FAVISMO E LIMITAZIONE NELLE DISTANZE PER LE COLTURE IN PROSSIMITÀ DEL CENTRO ABITATO, AGGLOMERATI DI CASE E VIE PUBBLICHE NEL CENTRO ABITATO ED IN PARTICOLARE IN PROSSIMITÀ DELLE ABITAZIONI CHE AFFACCIANO SU VIA IV NOVEMBRE E VIA SILVIO PELLICO, AI SENSI DELL'ART. 13 L. 833 DEL 23/12/1978 E PREVISIONE DI APPLICAZIONE DELL'ART. 650 C.P.**

#### **IL SINDACO**

Nella sua qualità di Autorità Sanitaria Locale,

#### **PREMESSO CHE:**

- ai sensi dei risultati scientifici ormai consolidati - il favismo è determinato da un'alterazione genetica che codifica l'anomalia strutturale dell'enzima glucosio - 6 - fosfato deidrogenasi (deficit di G6PD), con il risultato della rottura dei globuli rossi e di conseguente crisi emolitica;
- i soggetti affetti dal predetto deficit di G6PD, nella variante mediterranea, possono sviluppare crisi emolitica, se esposti all'ingestione di legumi denominati fave, ovvero anche alla sola percezione dell'odore delle medesime o all'inalazione del loro polline durante il periodo dell'inflorescenza; che il fenomeno dell'inalazione del predetto polline può facilmente avvenire in prossimità dei campi ed orti di produzione delle fave; che nei casi di specie, l'intervento preventivo più efficace e scientificamente provato per evitare lo scatenarsi di crisi emolitiche, consiste essenzialmente nella assenza di piantagioni di fave e nell'assenza di punti vendita di fave sfuse in prossimità, sia delle abitazioni, sia degli altri ambiti frequentati dai predetti soggetti per motivi di lavoro o cura o studio o partecipazione al culto;
- nel territorio comunale si realizzano coltivazioni di fave;
- è necessario vietare la coltivazione dei suddetti legumi entro almeno metri 500 di raggio dall'immobile di abitazione usuale o posto di lavoro, o dal luogo di frequentazione abituale dei cittadini affetti dal deficit di G6PD;

- pertanto, è necessario regolamentarne la vendita e la somministrazione, in relazione alla pericolosità delle stesse per i cittadini predisposti al favismo, in quanto costituiscono fattore scatenante di crisi emolitiche;

**TENUTO CONTO CHE** in merito al favismo - trattandosi di situazioni endemiche e statisticamente significative solo per alcune zone del territorio nazionale - nulla è stato previsto con disposizioni generalizzate da parte delle Autorità Sanitarie centrali e regionali e pertanto si rende necessaria l'adozione da parte del Sindaco, di provvedimenti atti a prevenire situazioni di grave pericolo per i cittadini predisposti al favismo;

**VISTO** l'art. 13 della Legge 23-12-1978, n. 833;

**VISTO** l'art. 50 comma 4 del D.L.vo 18-8-2000, n. 267 - Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

**VISTA** la comunicazione pervenuta da parte di un cittadino affetto da favismo, residente in loco, con allegata certificazione medica che attesta la condizione riconosciuta di pericolo legato alla patologia di cui trattasi, assunta al protocollo dell'ente con N° 1457 del 01.03.2022;

**VISTA** la precedente Ordinanza Sindacale n° 7 del 20.02.2018 prot. 1165 del 20.02.2018;

**SENTITA** per le vie brevi la Direzione del Dipartimento di Prevenzione della ASL di Frosinone;

### **ORDINA**

1. Nel Comune di Coreno Ausonio è fatto assoluto divieto di coltivazione di fave (*fave ovvero Vicia fava maior - favino ovvero Vicia faba minor - favetta ovvero Vicia faba equina*);
- nel perimetro del centro urbano ed in particolare nel raggio di 500 (cinquecento) metri in linea d'aria dai fabbricati che affacciano su via IV Novembre e Via S. Pellico;
2. La presente ordinanza, salva sua revoca anticipata in relazione al venir meno delle condizioni e delle valutazioni che l'hanno determinata, ha scadenza al 31 dicembre 2026; prima di quella data gli uffici dovranno verificare se ancora sussistano le condizioni per il rinnovo, totale o parziale, di analogo provvedimento;
3. La vendita di fave fresche, ove venga effettuata nel perimetro urbano, negli esercizi commerciali in sede fissa, al minuto e all'ingrosso, nella vendita ambulante, nelle aree pubbliche autorizzate, è consentita a condizione che le fave siano confezionate in contenitori chiusi dando corretta pubblicità della vendita con appositi cartelli di dimensioni minime 30x40 cm. con la seguente dicitura "Avviso per i Cittadini a rischio di crisi emolitica da favismo; in questo esercizio commerciale sono in vendita (sono esposte) fave fresche". Per i ristoranti e attività commerciali similari, il cartello va posto bene in vista agli ingressi degli esercizi;
4. Che i proprietari dei fondi che si trovino nel raggio sopra meglio specificato, rispetto ai luoghi citati nei quali si intende tutelare l'incolumità, nei termini di 7 (sette) giorni dalla data della presente Ordinanza, eliminino del tutto i tipi di coltura in questione;

5. In merito alle predette eventuali operazioni di espianto, rimozione e/o distruzione delle piantagioni di fave, nel caso in cui i cittadini interessati al divieto di coltivazione non vi ottemperassero autonomamente, il gruppo di polizia municipale e/o il servizio per l'igiene e sanità pubblica della ASL competenti – anche singolarmente - sono autorizzati a inoltrare agli interessati richiesta/diffida scritta di rispetto del presente divieto;

6. In caso di inottemperanza accertata entro sette giorni dalla ricezione della predetta richiesta, la Polizia Locale e/o la ASL FR, previo accordo tra di loro, procedono alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale, fornendo alla stessa Autorità Giudiziaria una circostanziata relazione attestante la suddetta inottemperanza e l'eventuale accertamento di danno alla salute di cittadini affetti da favismo;

7. Successivamente alla denuncia al Giudice Penale, quest'ultimo potrà emettere un provvedimento di urgenza al fine di impedire il persistere della violazione amministrativa, eventualmente consentendo all'Autorità Comunale di agire su beni privati;

8. L'inottemperanza alle disposizioni descritte nel presente provvedimento è punita inoltre con l'applicazione della sanzione pecuniaria, ai sensi del D.Lvo 267/00;

9. La Polizia Locale, le Forze dell'Ordine e la ASL, provvederanno alla verifica del rispetto della presente ordinanza

### **DISPONE**

1. La revoca dell' Ordinanza Sindacale n° 7 del 20.02.2018 prot. 1165 del 20.02.2018
2. Che la presente Ordinanza venga:
  - Pubblicata all'Albo Pretorio per la durata di giorni 30 e sul sito Internet del Comune, affinché chiunque abbia interesse, possa prenderne visione;
  - Trasmessa a:
    - UFFICIO POLIZIA LOCALE - SEDE
    - COMANDO CARABINIERI – STAZIONE DI AUSONIA
    - ASL FROSINONE

### **AVVERTE**

Avverso la presente è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla Pubblicazione all'Albo Pretorio.

Coreno Ausonio 02/03/2022

**Il Sindaco**  
**Simone COSTANZO**

